

CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO

Servizio di manutenzione specifica e controllo della funzionalità servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro generale di Cagliari - Viale Elmas 116, nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale gestito dall'ENAS

Cagliari, maggio 2026

INDICE

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 –Descrizione del servizio	3
Art. 3 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione	5
Art. 4 – Importo dell'appalto	6
Art. 5 – Durata	7
Art. 6 –Revisione prezzi	7
Art. 7 – Modifica del contratto in fase di esecuzione	8
Art. 8 - Corrispettivo	9
Art. 9 – Anticipazione del corrispettivo	9
Art.10 - Esecuzione anticipata del contratto	9
Art. 11 – Attivazione del servizio e Rappresentante dell'Appaltatore	10
Art. 12 – Obblighi dell'Appaltatore	10
Art.13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro–CCNL applicabile.....	11
Art. 14 – Controlli da parte dell'ENAS - Direzione dell'esecuzione del contratto e controllo tecnico contabile amministrativo.....	12
Art. 15 – Verifica di conformità	13
Art.16 - Certificato di pagamento.....	13
Art. 17 – Pagamenti	13
Art. 18 – Garanzia definitiva	15
Art. 19 –Subappalto	16
Art. 20 – Penali	16
Art. 21 - Sospensione dell'esecuzione.....	17
Art. 22 – Risoluzione del contratto.....	18
Art. 23 – Recesso	18
Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito.....	19
Art. 25 – Risoluzione delle controversie	19
Art. 26 - Tutela della privacy.....	19
Art. 27 - Spese contrattuali.....	19
Art. 28 – Sicurezza del lavoro	20
Art. 29 – Codice di comportamento	20
Art. 30 - Rinvio normativo - Osservanza di leggi e regolamenti	21
Allegati	21

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) disciplina il contratto d'appalto tra l'Ente Acque della Sardegna (di seguito anche ENAS o Stazione Appaltante) e l'Appaltatore del servizio di manutenzione specifica e di controllo della funzionalità servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro generale di controllo di Cagliari Viale Elmas 116, nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico della qualità delle acque del sistema idrico multisettoriale (SIMR) gestito dall'ENAS.

Il servizio comprende il ripristino del corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromeccaniche e delle attrezzature necessarie al corretto funzionamento delle stazioni idrologiche, dei relativi centri locali e del centro generale di Cagliari nell'ambito del sistema di monitoraggio automatico.

Il servizio comprende inoltre il controllo del funzionamento del sistema mediante una manutenzione servoassistita specialistica da parte dell'Appaltatore, il quale provvederà a ripristinare anomalie, guasti, nonché all'esecuzione di eventuali interventi correttivi del sistema con l'impiego di manodopera e ricambi compatibili con la rete di monitoraggio automatico della qualità delle acque del SIMR.

Art. 2 –Descrizione del servizio

Il servizio, come indicato nel precedente articolo 1, consiste nella manutenzione specifica e nel controllo della funzionalità servoassistita delle stazioni idrologiche e dei relativi centri locali, compreso il centro generale di controllo di Cagliari in Viale Elmas 116.

Le stazioni idrologiche ed i rispettivi centri di controllo locale interessati dalla manutenzione in oggetto sono diciotto, installate nei seguenti invasi artificiali: *Casteldoria, Omodeo, Cuga, Monte Lerno, Sos Canales, Punta Gennarta, Is Barroccus, Cixerri, Leni, Bau Pressiu, Monte Pranu, Temo, Cedrino, Posada, Bidighinzu, S.Lucia, Mulargia, Flumendosa.*

Il servizio prevede, in particolare, l'esecuzione delle seguenti attività: manutenzione preventiva, manutenzione correttiva, teleassistenza e telemanutenzione, telecontrollo del funzionamento del sistema.

Manutenzione preventiva deve essere fatta sulla base di un sopralluogo annuale in ciascuna stazione idrologica, in ciascun centro locale e nel centro generale di Cagliari, da effettuarsi in data da concordare col tecnico Enas incaricato, durante il quale si provvederà al controllo del regolare funzionamento di tutte le apparecchiature installate e, a seguito del quale, dovranno essere effettuati gli interventi necessari al ripristino del corretto funzionamento del sistema di monitoraggio.

Resta inteso che, alla fine dei controlli ed ispezioni, tutte le parti elettriche, elettroniche ed elettromeccaniche danneggiate dovranno essere sostituite con pezzi compatibili totalmente a carico dell'Appaltatore.

Tutti i materiali, i componenti delle apparecchiature sostituiti a seguito di intervento, dovranno essere smaltiti dall'Appaltatore.

Sarà cura della Stazione Appaltante la verifica ed eventuale riparazione del sistema di ormeggio e relativi galleggianti, della struttura della zattera ospitante la stazione idrologica.

Altresi, la Stazione Appaltante metterà a disposizione i natanti ed il personale per il trasporto dei tecnici dell'Appaltatore che effettueranno le manutenzioni preventive e correttive occorrenti.

Manutenzione correttiva deve essere prestata a seguito di richiesta scritta effettuata dalla Stazione Appaltante tramite posta elettronica. L'intervento in situ deve essere garantito **entro le 72 ore successive al giorno della richiesta (giorni non lavorativi esclusi) e il ripristino del corretto funzionamento oggetto dell'intervento deve essere garantito entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla suddetta richiesta.**

Nel servizio è inclusa la fornitura di tutte le parti di ricambio necessarie per l'effettuazione della manutenzione (sia preventiva che correttiva).

A tal fine, per ridurre i tempi di intervento e ripristino del sistema di monitoraggio, l'Appaltatore entro 30 giorni dall'attivazione del contratto dovrà fornire obbligatoriamente alla Stazione Appaltante e depositare presso la sede di Cagliari, tutti i ricambi necessari per la manutenzione correttiva completa per il corretto funzionamento di almeno:

- una stazione idrologica con ricarica automatica;
- una stazione idrologica con batterie a ricarica manuale;
- un centro locale.

La dotazione dei ricambi di scorta depositati presso la sede della Stazione Appaltante, dovrà essere ripristinata entro trenta giorni naturali e consecutivi qualora venga utilizzata per la manutenzione correttiva delle stazioni idrologiche e/o dei centri locali.

Resta inteso che alla scadenza naturale del contratto il suddetto materiale stoccato presso la sede della Stazione Appaltante sarà restituito all'Appaltatore.

Teleassistenza e telemanutenzione devono essere eseguite direttamente dall'Appaltatore mediante collegamenti telefonici o, nel caso ciò risultasse non attuabile, tramite interventi diretti in situ con propri tecnici.

Le prestazioni includono le seguenti attività:

- aggiornamenti dei programmi applicativi e dei sistemi operativi installati sulle apparecchiature per garantire il loro funzionamento ottimale;
- adattamenti dell'hardware e delle apparecchiature installate;
- addestramento ed istruzioni connesse a tali aggiornamenti;
- assistenza telefonica per il personale Enas addetto all'esercizio della rete;
- controllo periodico mensile della efficienza del sistema e della validità dei dati acquisiti, con stesura di un rapporto di funzionamento trimestrale.

Telecontrollo del funzionamento del sistema comprende l'acquisizione giornaliera per via telematica, da parte dell'Appaltatore di tutte le misure e dei parametri di funzionamento della rete di acquisizione dei singoli apparati.

L'Appaltatore deve mantenere per tutto il periodo contrattuale la documentazione aggiornata sullo stato delle apparecchiature della rete di monitoraggio che deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo i seguenti dati: composizione della stazione, identificativo geografico del sito di installazione, schema complessivo della rete, documentazione fotografica, schemi dei cablaggi e delle linee di collegamento, schemi di installazione con elenco delle parti meccaniche, diario degli interventi per ogni apparato, parametrizzazione di ogni singolo apparato, documentazione su concessioni radio, permessi di installazione e di accesso e i riferimenti di taratura dei sensori.

Art. 3 – Procedura di gara e criterio di aggiudicazione

La procedura di gara individuata dalla Stazione Appaltante è la procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs.36/2023.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in quanto le prestazioni oggetto dell'appalto, pur presentando contenuti tecnici specialistici, risultano standardizzate e interamente disciplinate da specifiche tecniche e livelli prestazionali predeterminati nel presente Capitolato, tali da non richiedere valutazioni discrezionali di tipo qualitativo.

Il servizio è caratterizzato da prestazioni ripetitive e predeterminate, eseguibili secondo modalità operative vincolate, senza necessità di soluzioni tecniche migliorative da parte dell'operatore economico.

Art. 4 – Importo dell'appalto

L'appalto è costituito da un unico lotto, in ragione della necessità di disporre di un'unica interfaccia contrattuale al fine di garantire efficienza, efficacia e uniformità nella gestione delle attività previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo a base di gara del servizio, stabilito a corpo, è stimato complessivamente in € 270.000,00, al netto dell'IVA, per 24 mesi. Non sono presenti rischi di sicurezza interferenziali, pertanto non sono stati calcolati costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, che la Stazione Appaltante ha stimato pari ad € 57.700,00, per 24 mesi, calcolati sulla base dei seguenti elementi: impiego di due figure professionali il cui costo orario è stato desunto dalle tabelle del costo medio del lavoro approvate con Decreto direttoriale n. 103 del 24 novembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riferite al **CCNL Metalmeccanico**, applicato alle figure professionali impiegate:

1. tecnico specializzato addetto alla manutenzione e messa in esercizio delle stazioni idrologiche ed i relativi centri locali ed il centro generale di controllo, costo orario pari a € 28,90 per un totale presunto di € 26.000,00 (considerando circa 900 ore lavorative calcolate sulla stima del tempo finora impiegato).
2. tecnico informatico addetto alla manutenzione servoassistita delle stazioni idrologiche ed i relativi centri locali ed il centro generale di controllo, costo orario pari a € 35,25 per un costo totale presunto di € 31.700,00 (considerando circa 900 ore lavorative calcolate sulla stima del tempo finora impiegato).

Pertanto il costo della mano d'opera incide per il 21% dell'importo complessivo a base di gara.

Il CCNL applicabile al presente appalto è METALMECCANICO.

Nel caso in cui l'Operatore Economico partecipante intenda applicare un CCNL differente da quello preso a riferimento dalla Stazione Appaltante per il calcolo del costo della manodopera e per la definizione della base di gara, dovrà indicare nella propria offerta, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, tale diverso CCNL, purché garantisca ai dipendenti le medesime tutele economiche e normative. In questo caso prima di procedere all'aggiudicazione la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele; tale dichiarazione è verificata dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01 al Codice.

I costi della manodopera sono stati stimati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023 e non sono soggetti a ribasso, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dimostrazione di una più efficiente organizzazione aziendale o di condizioni fiscali o contributive di maggior favore, che non comportino penalizzazioni per la manodopera.

Si applica l'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, che prevede l'obbligo per gli operatori economici di indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ribasso percentuale offerto dall'operatore economico è calcolato sull'importo a base di gara comprensivo dei costi della manodopera stimati dalla Stazione Appaltante.

Art. 5 – Durata

La durata del servizio è di mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data del verbale di attivazione del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva di rinnovare il contratto per una durata massima di 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto stesso. L'importo stimato dell'opzione di rinnovo è, pertanto, pari a € 270.000,00 al netto dell'IVA.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto originario.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del D.Lgs.36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Art. 6 –Revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, in conformità all'art. 60 del D.lgs.36/2023, è possibile adottare indici sintetici (anche disaggregati) per i contratti di servizi e forniture secondo le modalità specifiche previste dall'Allegato II.2-bis del medesimo decreto.

Ai fini del calcolo, secondo le modalità stabilite dall'Allegato II.2 bis sezione III del Codice, la Stazione Appaltante ha individuato gli indici revisionali rilevanti, in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'affidamento: CPV: 50410000-2 – Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misura, prova e controllo, in associazione univoca (utilizzando come CPV di riferimento l'attinente CPV 5040000) con l'indice ISTAT 3313 – Riparazione e manutenzione apparecchiature elettroniche e ottiche (tipo Indice PPI – Produzione dei Prodotti Industriali) secondo quanto indicato nella tabella D.1 dell'Allegato II.2 bis sezione III del Codice.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

La revisione dei prezzi è disposta dalla Stazione Appaltante nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, sulla base dei relativi indici di riferimento, anche su istanza motivata dell'Appaltatore.

Art. 7 – Modifica del contratto in fase di esecuzione

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, al netto dell'IVA ed al lordo delle eventuali opzioni è dettagliato nella sottostante tabella

Voce	Descrizione	Importo
A	Importo a base di gara (24 mesi)	€ 270.000,00
B	Importo rinnovo di ulteriori 24 mesi	€ 270.000,00
C	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 54.000,00
D	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento relativo al rinnovo di ulteriori 24 mesi	€ 54.000,00
	Valore globale stimato dell'appalto (A+B+C+D)	€ 648.000,00

Inoltre, il contratto d'appalto potrà essere modificato in corso di esecuzione, senza necessità di una nuova procedura, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 120 del D.Lgs.36/2023, comma 1, lettera c), per varianti rese necessarie da circostanze imprevedibili.

Art. 8 - Corrispettivo

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo in base a quanto indicato nell'offerta economica dell'Appaltatore. Tale importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il servizio e di ogni onere aggiuntivo relativo all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, come indicato nel presente Capitolato e/o nell'offerta tecnica dell'Appaltatore. Non potrà essere riconosciuto alcun ulteriore compenso per prestazioni tecnicamente e intrinsecamente necessarie alla funzionalità, completezza e corretta esecuzione dell'appalto.

Nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante può richiedere attività complementari o accessorie non previste nel presente Capitolato, purché strettamente connesse all'oggetto dell'appalto e nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Per tali prestazioni l'Appaltatore potrà essere invitato a presentare apposito preventivo. Ove ENAS accetti l'offerta, i relativi costi saranno liquidati separatamente rispetto al corrispettivo dell'appalto.

Art. 9 – Anticipazione del corrispettivo

Su richiesta dell'Appaltatore, può essere concessa un'anticipazione del prezzo dell'appalto fino al 20% dell'importo contrattuale, calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia è progressivamente e automaticamente ridotta in rapporto al recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante, in conformità a quanto stabilito dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore decade dal beneficio dell'anticipazione, con obbligo di immediata restituzione, qualora l'esecuzione delle prestazioni non proceda secondo i tempi contrattuali per cause a lui imputabili. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Art.10 - Esecuzione anticipata del contratto

Ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs.36/2023, fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 del medesimo art. 17.

Nei suddetti casi, il servizio sarà attivato mediante apposito verbale redatto dal direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), sentito il Responsabile Unico del Progetto (RUP).

Nel caso di mancata stipulazione l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione delle prestazioni eseguite su ordine del DEC.

Art. 11 – Attivazione del servizio e Rappresentante dell'Appaltatore

Il servizio decorre a partire dal verbale di attivazione del contratto.

L'ENAS nomina il RUP ed il DEC; di queste nomine verrà data comunicazione formale all'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al RUP, prima dell'attivazione del servizio, il nominativo del suo Rappresentante e del Sostituto, trasmettendo formale accettazione e conferendo ampio mandato per la gestione dei rapporti previsti dal presente Capitolato. A tal fine dovrà essere presentata una procura speciale.

Art. 12 – Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto ad adempiere integralmente e senza eccezioni a tutte le obbligazioni derivanti dalle norme del presente Capitolato e dal contratto di appalto, garantendo il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.

A tal fine, l'Appaltatore si impegna a:

1. Esecuzione del servizio e qualità delle prestazioni

- garantire il corretto svolgimento del servizio oggetto dell'appalto, impiegando tutto il personale, le attrezzature e gli strumenti necessari, ed assicurando l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, negli atti di gara, nell'offerta tecnica e nel Patto d'Integrità, pena la risoluzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza, nonché atti a consentire all'ENAS di monitorare la conformità del servizio rispetto alle normative previste nel contratto;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

2. Obbligo di riservatezza

- tutti i dati, sia in forma grezza che elaborati, prodotti dalle stazioni idrologiche del sistema di monitoraggio saranno di esclusiva proprietà dell'ENAS e non potranno essere in alcun modo divulgati senza la necessaria autorizzazione da parte del direttore del Servizio Qualità Acqua Erogata o di un suo sostituto.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a:

- segnalare tempestivamente al DEC qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione di tutte le apparecchiature del sistema di monitoraggio, che dovessero verificarsi;
- segnalare tempestivamente eventuali danni o avarie provocate da terzi a tutte le attrezzature del sistema. Nel caso in cui non venga data attuazione a tali disposizioni, si applicheranno le penali previste all'art. 20;
- eleggere domicilio per tutte le comunicazioni che l'Ente dovrà effettuare, e a tal fine dovrà fornire un numero di telefono fisso, di telefono cellulare o posta elettronica che consentano di rintracciare in qualsiasi momento il rappresentante dell'Appaltatore, dallo stesso individuato.

Art.13 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro–CCNL applicabile

L'Appaltatore deve svolgere il servizio con l'impiego di personale di adeguate competenze e capacità ed in numero sufficiente a garantire il regolare e puntuale svolgimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato.

L'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla garanzia di integrale osservanza della normativa vigente (nonché delle modifiche che rispetto alla stessa dovessero intervenire nel periodo contrattuale) in materia retributiva, contributiva, di rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e assistenziali nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché in materia di diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, oltre che di ogni altra disposizione in vigore o futura per la tutela dei lavoratori, e ne sostiene i relativi oneri.

L'Appaltatore assume piena ed esclusiva responsabilità in ordine all'integrale osservanza e applicazione del contratto collettivo di categoria nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale.

L'Appaltatore, con la stipula del contratto, si impegna in modo vincolante ad assolvere regolarmente gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi assistenziali e previdenziali a proprio carico, in qualità di datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs.36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del citato art. 11 del D.Lgs.36/2023.

L'Appaltatore assume la responsabilità e gli oneri conseguenti a qualsiasi pregiudizio che possa derivare all'ENAS in relazione alla gestione del rapporto di lavoro con i propri dipendenti.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al precedente art.4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni di occupazione femminile.

Art. 14 – Controlli da parte dell'ENAS - Direzione dell'esecuzione del contratto e controllo tecnico contabile amministrativo

L'ENAS, attraverso il RUP e il DEC effettuerà ogni forma di controllo necessaria a verificare che il servizio venga svolto in conformità ai patti contrattuali.

Tale controllo è condotto durante l'intera durata del servizio e i risultati devono essere documentati mediante appositi verbali.

Il DEC segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione di penali o della risoluzione del contratto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 dello stesso decreto.

Tutte le comunicazioni, incluse eventuali contestazioni, indirizzate al Rappresentante dell'Appaltatore si intendono come presentate direttamente all'Appaltatore.

Durante l'esecuzione del servizio, sono legittimati a rappresentare l'ENAS nei confronti dell'Appaltatore, del personale e dei subappaltatori il DEC, il RUP, il Direttore del Servizio Qualità dell'Acqua Erogata, e, nei limiti delle competenze, soggetti espressamente delegati.

L'ENAS non si riterrà vincolata né responsabile di atti, dichiarazioni o comportamenti posti in essere da soggetti diversi da quelli sopra indicati, anche se collaboratori o inseriti negli stessi uffici o strutture.

Art. 15 – Verifica di conformità

Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs.36/2023, il contratto è soggetto a verifica di conformità in corso di esecuzione e a verifica di conformità finale, al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il DEC procede a verifiche periodiche con cadenza quadrimestrale, entro 10 giorni dal termine del periodo di riferimento.

Di ciascuna verifica è redatto apposito verbale di conformità in corso di esecuzione, trasmesso al RUP. Al termine del contratto, il DEC esegue la verifica di conformità finale entro 10 giorni dalla conclusione delle prestazioni e provvede alla redazione del Certificato di Verifica di Conformità, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, trasmesso al RUP per l'approvazione.

Art.16 - Certificato di pagamento

Il RUP, entro 7 giorni dalla ricezione del Certificato di Verifica di Conformità (in corso di esecuzione o finale) emesso dal DEC, emette il Certificato di Pagamento, attestante l'importo delle prestazioni regolarmente eseguite e liquidabili.

Il Certificato di Pagamento è trasmesso all'Appaltatore unitamente al relativo Certificato di Verifica di Conformità.

L'Appaltatore, entro 15 giorni dal ricevimento, può sottoscrivere il Certificato di Pagamento con o senza riserve.

La mancata formulazione di contestazioni entro il termine indicato equivale ad accettazione senza riserve del certificato.

Art. 17 – Pagamenti

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, i pagamenti relativi all'appalto sono effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Aggiudicatario comunica al Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Resta inteso che, il contratto d'appalto sarà automaticamente risolto qualora le transazioni

relative allo stesso siano effettuate senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'ENAS e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'ENAS.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'ENAS e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC su richiesta dell'Ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).

Il pagamento è disposto con cadenza quadrimestrale, pari a un terzo dell'importo annuo contrattuale, previa emissione da parte del DEC della verifica di conformità in corso d'esecuzione (a fine contratto del Certificato di verifica di conformità definitiva) e successivo rilascio da parte del RUP del certificato di pagamento.

I mandati di pagamento, intestati all'Appaltatore, sono emessi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, con quietanza del titolare, suo procuratore o delegato, tramite il Tesoriere dell'ENAS.

L'Appaltatore può emettere la fattura solo dopo aver ricevuto la comunicazione del certificato di pagamento (a conclusione di ogni quadrimestre) o dell'approvazione del Certificato di verifica di conformità a fine servizio.

Il pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC), che sarà richiesta da questa Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art.25 del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito in Legge 23 giugno 2014, n.89, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

Le fatture devono riportare obbligatoriamente, a pena di rifiuto, il codice univoco ufficio (EEGEKE), il CIG, il CUP (ove previsto) e il nominativo del RUP. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto nonché il numero e la data della determinazione di impegno indicati dall'ENAS.

L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino tali elementi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, del D.Lgs.36/2023.

In ogni caso, ai sensi dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs.36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 18 – Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023 per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs.36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna impresa partecipante.

Le garanzie sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i componenti, restando ferma la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento e per il rimborso delle somme pagate in più rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva la risarcibilità del maggior danno.

La garanzia permane sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

La Stazione Appaltante può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa venga meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione è operata sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del D.Lgs.36/2023.

Ai sensi dell'art. 117, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a stipulare, a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto, polizze assicurative con massimali adeguati, a copertura dei danni che possano derivare dall'esecuzione del servizio in oggetto (capitale, interessi e spese) arrecati alla strumentazione di proprietà dell'Ente per il servizio oggetto dell'appalto.

Art. 19 –Subappalto

Il subappalto è ammesso ai sensi e nei limiti dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore può affidare in subappalto parte delle prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo al subappaltatore, nonché al rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa vigente.

In sede di offerta, l'operatore economico indica le prestazioni o le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare. L'omessa indicazione comporta le conseguenze previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

È vietato il subappalto integrale delle prestazioni oggetto del contratto, nonché il ricorso a forme di subappalto che abbiano l'effetto di eludere i requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara. L'Appaltatore rimane in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante per l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche se affidate in subappalto, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti del subappaltatore.

Art. 20 – Penali

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs.36/2023 i contratti di appalto prevedono l'applicazione di penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali all'importo del contratto o delle singole prestazioni contrattuali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera, compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Qualora la prestazione del servizio non fosse corrispondente con le prescrizioni riportate nel presente Capitolato, per documentata negligenza da parte dell'Appaltatore, verranno applicate le sotto elencate penali, relative alle inadempienze contrattuali accertate dal RUP, nel corso dei controlli:

1. Ritardi nell'esecuzione delle prestazioni di manutenzione preventiva di tutti gli elementi del sistema di monitoraggio, nella misura pari al 0,5 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.
2. Ritardi nella prestazione del servizio di manutenzione correttiva in modo tale da ripristinare il corretto funzionamento degli elementi oggetto della suddetta prestazione, rispetto a quanto previsto dal presente capitolato speciale all'art. 2, nella misura pari al 1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.

3. Ritardi nel ripristino della dotazione dei ricambi di scorta depositati presso la stazione appaltante, nel caso del loro utilizzo per la manutenzione correttiva delle stazioni idrologiche o dei centri locali, nella misura pari al 1 per mille dell'importo del contratto per ogni giorno di ritardo.

Le eventuali inadempienze e/o negligenze riscontrate verranno notificate tramite un verbale del RUP, nel quale verranno riportati gli elementi probanti l'accertamento effettuato, l'ammontare della relativa penale e il termine perentorio entro il quale l'esecutore dovrà uniformarsi alle direttive impartite per ovviare all'applicazione della penale.

Trascorso invano tale termine verrà data comunicazione di applicazione della relativa penale e verrà emanato dal RUP un ordine di servizio contenente un termine più restrittivo per l'adempimento dei relativi obblighi contrattuali; trascorso inutilmente questo ultimo termine la negligenza verrà considerata grave inadempienza accertata e pertanto causa di esecuzione in danno o di risoluzione del contratto.

L'importo complessivo delle penali applicate verrà detratto dall'importo della rata quadrimestrale del periodo di riferimento delle manutenzioni.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono cumulabili e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è ad esso imputabile, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del RUP.

Art. 21 - Sospensione dell'esecuzione

Ai sensi dell'articolo 121 del D.Lgs.36/2023, quando ricorrano circostanze speciali che impediscano temporaneamente che i servizi o forniture o lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, redigendo il verbale di sospensione da inoltrare al RUP entro cinque giorni.

Il verbale di sospensione è redatto, ove possibile, con l'intervento dell'Appaltatore o suo rappresentante legale, indicando le ragioni che abbiano determinato l'interruzione e comunque in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 8 dell'allegato II.14 del D.Lgs.36/2023.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 121 dello stesso decreto, la sospensione può altresì essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

In ogni caso, la sospensione viene disposta per il tempo strettamente necessario. Il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'Appaltatore negli altri casi. Si applica l'art. 8 dell'allegato II.14 del D.Lgs.36/2023 in caso di risarcimento dovuto all'Appaltatore.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs.36/2023, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto nel caso di frode o grave negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni, di violazione degli obblighi contrattuali, inclusi quelli relativi a tracciabilità finanziaria, sicurezza sul lavoro e obblighi derivanti dai contratti collettivi applicabili, nonché in caso di inadempimenti tali da giustificare la risoluzione ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

L'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto nei casi di impossibilità sopravvenuta a eseguire le prestazioni per cause non imputabili allo stesso, ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, con diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino al momento della risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante incamera la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, applica le penali contrattuali senza pregiudizio del risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti e provvede, a suo giudizio discrezionale, all'affidamento delle prestazioni residue mediante esecuzione diretta o tramite altro Appaltatore.

Nei casi di liquidazione giudiziale, concordato preventivo, insolvenza o impedimento alla prosecuzione dell'esecuzione, la Stazione Appaltante interpellerà progressivamente i soggetti risultanti dalla graduatoria della gara, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.36/2023, per stipulare un nuovo contratto di esecuzione o completamento delle prestazioni, ove tecnicamente ed economicamente possibile.

Il nuovo affidamento sarà effettuato alle medesime condizioni offerte dall'originario Appaltatore, salvo eventuali modifiche necessarie per esigenze tecniche o di servizio.

Art. 23 – Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, e dall'art. 123 del D.Lgs.36/2023, l'ENAS può recedere dal contratto in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse o esigenze organizzative sopravvenute.

Il recesso è esercitato mediante formale comunicazione scritta all'Appaltatore, con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorso il quale l'ENAS prende in consegna il servizio per verificarne la regolarità.

In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite e ad un importo pari a un decimo dell'importo del servizio non eseguito, fermo restando quanto previsto dall'art. 11 dell'Allegato II.14 del D.Lgs.36/2023.

Il pagamento è effettuato secondo le modalità e le tempistiche previste per le normali liquidazioni contrattuali, previa verifica da parte del DEC della regolare esecuzione del servizio acquisito.

Art. 24 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs.36/2023 la cessione del contratto è nulla.

È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.lgs. n.36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n.52. L'allegato II.14 del D.Lgs.36/2023 disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Art. 25 – Risoluzione delle controversie

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26 - Tutela della privacy

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Art. 27 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto secondo le norme vigenti.

L'Appaltatore dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice.

Il pagamento dell'imposta di cui alla suddetta tabella ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione del contratto.

L'importo esatto verrà comunicato dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

Art. 28 – Sicurezza del lavoro

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, l'Appaltatore dovrà produrre, prima dell'avvio del servizio:

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'Appaltatore è tenuto a garantire che tutte le attività siano svolte in condizioni di sicurezza, adottando le misure organizzative e tecniche necessarie in relazione alla specifica natura delle prestazioni, che includono attività di manutenzione su impianti elettromeccanici, elettronici e sistemi di monitoraggio in sito.

L'Appaltatore è responsabile della formazione, informazione e addestramento del proprio personale e della dotazione e uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari.

L'Appaltatore si impegna inoltre a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e delle eventuali figure di coordinamento della sicurezza, ove previste.

Art. 29 – Codice di comportamento

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel nuovo "Codice di comportamento del personale del Sistema Regione, degli enti pubblici vigilati e delle Società partecipate dalla Regione Autonoma della Sardegna" e la relativa appendice recante il nuovo "Codice etico contro ogni forma di violenza, molestia o discriminazione", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/15 del 31.12.2025 e reperibile sul sito internet Enas all'indirizzo <https://www.enas.sardegna.it/media/files/codice%20comportamento%202025.pdf> e <https://www.enas.sardegna.it/media/files/codice%20etico%202025.pdf>, nonché alle specifiche indicazioni applicative contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2026/2028 dell'ENAS, di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026, approvato con Delibera dell'Amministratore Unico n. 3 del 31 gennaio 2026, reperibile sul sito internet dell'ENAS all'indirizzo <https://www.enas.sardegna.it/trasparenza-valutazione-e-merito/disposizioni-generalipi/piao.html>.

Art. 30 - Rinvio normativo - Osservanza di leggi e regolamenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio, oltre che al Codice Civile, alla disciplina normativa vigente in materia di appalti pubblici e ss.mm., al D.lgs. 209/2024 (correttivo del D.lgs. 36/2023), al DM MIT n.49/2018 e alla normativa di settore nazionale e/o comunitaria, anche se non specificatamente menzionata.

L'Appaltatore si intende obbligato alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi della legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui deve eseguirsi il servizio.

Allegati

Allegato n.1: – Localizzazione dei siti del sistema di monitoraggio oggetto dell'appalto